



FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
DI TIPO CHIUSO RISERVATO

DENOMINATO

"FONDO FAMILY"

SCHEMA REGOLAMENTO DEL FONDO

BOZZA

Offerta al pubblico di quote del Fondo comune di investimento
mobiliare chiuso denominato Fondo FAMILY

Promosso e gestito da:

XXXX SGR S.p.A.

Approvato dalla banca d'Italia

in data xx.xx.xxx con delibera

numero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.



Il presente Prospetto d'offerta si compone delle seguenti Parti:

- *Indice;*
- *Nota di sintesi;*
- *Fattori di rischio;*
- *Informazioni relative all'investimento*
 - *Parte I – Caratteristiche del fondo/comparto, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione*
 - *Parte II – Informazioni specifiche sull'offerta [e/o sull'ammissione alle negoziazioni], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi effettivi del fondo/comparto.»*

Il presente Prospetto d'offerta è stato depositato a seguito dell'approvazione comunicata con nota del ... n. ...

Data di deposito in Consob della Copertina: ...

Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente Prospetto d'offerta, che si verificano tra la data di approvazione del Prospetto e quella di inizio delle negoziazioni, saranno illustrate in appositi supplementi allegati al Prospetto stesso.

La partecipazione al fondo comune di investimento chiuso/comparto è disciplinata dal relativo Regolamento di gestione che è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.



INDICE:

Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso "Fondo FAMILY"

Data di deposito in Consob dell'Indice:

Data di validità dell'Indice: dal .

GLOSSARIO TERMINI TECNICI	4
NOTA DI SINTESI:.....	7
FATTORI DI RISCHIO:.....	8
I - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVESTIMENTO.....	9
I - PARTE I - CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE	9
I - A) INFORMAZIONI GENERALI	10
LA SGR.....	10
I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE	10
BANCA DEPOSITARIA	11
SOCIETA' DI REVISIONE	11
DENOMINAZIONE E DURATA DEL FONDO	11
B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO	14
POLITICA DI INVESTIMENTO	14
VALORE DEL FONDO	17
I - C) INFORMAZIONI ECONOMICHE ED ONERI	17
REGIME DELLE SPESE.....	17
ALTRE SPESE.....	19
II - MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO QUOTE	21
QUOTE	21
III - PARTECIPAZIONE AL FONDO	23
IV - CALCOLO E PUBBLICAZIONE DEL VALORE QUOTA.....	23
MODALITA' E TERMINI DI RIMBORSO DELLE QUOTE	25
V - GOVERNANCE DEL FONDO.....	28
1-IL COMITATO TECNICO CONSULTIVO	28
2-ATTRIBUZIONI DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO	28
3-ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI.....	30
SCRITTURE CONTABILI DEL FONDO	37
MODIFICHE REGOLAMENTARI.....	37
FORO COMPETENTE	37

GLOSSARIO TERMINI TECNICI

Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al controllo della gestione al fine di garantire il criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa.

Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.

Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dalla società di gestione/Sicav in quote/azioni di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Capitale nominale: importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti.

Categoria: la categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Commissioni di gestione: Compensi pagati alla società di gestione/Sicav mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.

Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.

Comparto: strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.

Conversione (c.d. "Switch"): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. "cash flows") da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.



Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione.

Fondo indicizzato: Fondo comune di investimento con gestione di tipo "passivo", cioè volto a replicare l'andamento del parametro di riferimento prescelto.

Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i fondi comuni di investimento e le Sicav.

Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato.

Piano di accumulo (PAC): modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.

Piano di Investimento di Capitale (PIC): modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.

Quota: Unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Regolamento di gestione del fondo (o regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittore.

Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l'altro l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittore.

Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "market fund" deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "absolute return", "total return" e "life cycle" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("absolute return") o di rendimento ("total return" e "life cycle"); la tipologia di gestione



“structured fund” (“fondi strutturati”) deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.

Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione



NOTA DI SINTESI:

FATTORI DI RISCHIO:

La partecipazione ad un Fondo comune di investimento comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura ed alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari e delle altre attività detenute, il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota. Le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari di natura azionaria possono risultare particolarmente elevate, mentre risultano di norma più contenute quelle degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria.

Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo di tali strumenti, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti.

Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, il Fondo è esposto al rischio di credito (capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale) ed al rischio di tasso di interesse (andamento dei tassi di interesse di mercato). Il rischio di tasso di interesse risulta maggiormente significativo per gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso con maggiore durata residua.

Gli investimenti in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito "OICR"), quali fondi comuni di investimento e Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile), comportano rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote degli OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative attività. L'investimento in fondi chiusi comporta rischi ulteriori connessi alla minore liquidabilità degli investimenti ed alla possibile maggiore volatilità del valore della quota.

Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall'Euro, il Fondo è esposto al rischio di cambio, ovvero alla variazione del rapporto di cambio tra l'Euro e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

L'esame della politica di investimento propria di ciascun Fondo consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La presenza di tali rischi può comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

2 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento nonché delle vigenti disposizioni normative, può essere investito in:

- a) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del TUF quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan;
- b) strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF non quotati;
- c) strumenti finanziari derivati quotati;
- d) strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lett. h), del TUF ("derivati creditizi") quotati;
- e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ("strumenti derivati OTC");



- f) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), del TUF, diversi da quelli indicati nella precedente lett. a);
- g) parti di OICR armonizzati;
- h) parti di OICR non armonizzati aperti;
- i) quote di fondi chiusi;
- l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dalle precedenti lettere;
- m) depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).

3 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo. L'obbligo di detenere strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti non si applica ai Fondi non armonizzati.

I - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVESTIMENTO

I - PARTE I - CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso/comparto "Fondo FAMILY"

«Data di deposito in Consob della Parte I: ...⁽¹⁵⁾ .»

«Data di validità della Parte I: dal ...⁽¹⁶⁾ .»



I - A) INFORMAZIONI GENERALI	
LA SGR	<p>1. La Società di gestione del Fondo è la XXX Società di Gestione del Risparmio S.p.A. . La sede sociale e amministrativa è a XXXXXXXX, in Via XXXXXXX n.XXX.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile dell'attività di gestione e, in particolare, delibera in materia di politiche di investimento del Fondo.</p> <p>Indicare la denominazione sociale della Società di gestione del risparmio, la forma giuridica, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, la durata e l'eventuale gruppo di appartenenza.</p> <p>Indicare il capitale sociale sottoscritto e versato e descrivere, anche in forma tabellare, gli assetti proprietari, indicando gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5% e, se note, le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto.</p> <p>Indicare le generalità, le funzioni e la scadenza della carica dei componenti gli organi amministrativi^(*) e di controllo. Indicare le generalità dell'organo direttivo e i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo nonché degli eventuali organi aziendali (anche di natura consultiva) che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie all'organo direttivo, intervengono nel processo decisionale di investimento, specificando, in sintesi, i rispettivi ruoli anche alla luce del sistema delle deleghe interne.</p> <p>Precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria. Rinviare al sito <i>Internet</i> della SGR per informazioni circa gli altri OICR e/o fondi pensione gestiti e le funzioni aziendali eventualmente affidate a terzi in <i>outsourcing</i></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Comitato tecnico consultivo di cui possono far parte anche soggetti esterni alla Società. Le deliberazioni del comitato tecnico consultivo non comportano comunque esonero di responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle scelte adottate.</p>
I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE	



BANCA DEPOSITARIA	<p>Banca Depositaria del Fondo è la Banca XXXXXXXXXXXX, sede legale XXXXX- Via XXXXXXXXXXXXXXXX.</p> <p>La sua funzione è quella di custodire gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Fondo.</p> <p>2. Le funzioni di emissione e consegna dei certificati e di rimborso (parziale ovvero in sede di liquidazione del Fondo) delle quote di partecipazione sono espletate dalla Banca presso XXXXXXXXXXXXXXXX.</p> <p>3. L'incarico di Banca Depositaria è conferito a tempo indeterminato e può essere revocato dalla Società in qualsiasi momento. La rinuncia da parte della Banca Depositaria deve essere invece comunicata con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:</p> <ul style="list-style-type: none">- un'altra banca in possesso dei requisiti accetti l'incarico di Banca Depositaria in sostituzione della precedente;- la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla Società nonché dall'organo di Vigilanza;- i titoli inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova Banca Depositaria.
SOCIETA' DI REVISIONE	<p><i>Indicare la società di revisione prescelta</i></p>
DENOMINAZIONE E DURATA DEL FONDO	<p>1. La Società ha istituito con delibera del XX XXXX 2013 il Fondo denominato "FONDO FAMILY - fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato",</p> <p>2. La durata del Fondo è fissata in dieci anni e può essere prorogata di altri cinque anni. Tale proroga deve comunque essere deliberata dalla Società almeno sei mesi prima della scadenza del Fondo ed è pubblicata sul Quotidiano che riporta il valore della quota del Fondo calcolato dalla Società.</p> <p>3. La Società può chiedere alla Banca d'Italia, alla scadenza del Fondo, un periodo di grazia di durata non superiore ai tre anni per effettuare il completo smobilizzo degli investimenti.</p> <p>4. Il Fondo prevede l'emissione di due classi di quote di</p>



partecipazione al Fondo (rispettivamente le Quote di “Classe A” e le Quote di “Classe B” e congiuntamente le “Quote”) che attribuiscono ai possessori delle stesse i diritti indicati nel presente Regolamento e nello specifico quelli previsti al successivo articolo XX:

Le quote di Classe A sono riservate esclusivamente alle seguenti categorie di investitori: Il Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige. Le Quote di Classe A non potranno, pertanto, essere cedute o sottoscritte se non a soggetti che abbiano rilasciato attestazione di essere in possesso dei requisiti di cui sopra.

Il valore nominale di ciascuna quota di Classe A è pari ad Euro 5.000,00. Le quote di classe A sono liberamente rimborsabili ad ogni data di valorizzazione, decorso il primo anno di vita del Fondo.

Le quote di Classe B sono riservate ai Consiglieri regionali che risultino beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 19 del Testo unificato della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il “Trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura, nonché ai Consiglieri regionali eletti per la prima volta nella XIV legislatura che vogliano accedere al Fondo su base volontaria. In sede di avvio del Fondo, le quote di classe B potranno essere sottoscritte anche dai quotisti di classe A. La sottoscrizione delle quote di Classe B è subordinata alla dichiarazione da parte dei Consiglieri di possedere la necessaria competenza per comprendere e valutare il rischio insito nell'investimento nel Fondo Family ai sensi e per gli effetti del DM 228/1999. L'investimento minimo nel Fondo per tale categoria di quote è di € 55.000,00, gli investimenti successivi si possono effettuare per multipli di € 5.000,00. Il valore nominale di ciascuna quota di Classe B è pari a Euro



	<p>5.000,00.</p> <p>Al momento della sottoscrizione delle Quote di Classe B il partecipante si impegna a mantenere la proprietà delle quote del Fondo secondo la regola di seguito stabilita. Il rimborso di tale classe di quote avviene su base volontaria secondo la seguente scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none">• per valuta 31/12/2018 25% delle quote detenute;• per valuta 31/12/2019 25% delle quote detenute;• per valuta 31/12/2020 25% delle quote detenute;• per valuta 31/12/2021 25% delle quote detenute; <p>In caso di decesso del sottoscrittore rimborso integrale agli aventi diritto.</p>
--	--



B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO	
POLITICA DI INVESTIMENTO	<p>Fondo obbligazionario a medio termine, il cui scopo è l'investimento collettivo in strumenti obbligazionari e monetari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l'obiettivo di un rendimento in linea con il livello di rischio assunto, mediante la gestione professionale del portafoglio del Fondo. Il Fondo presenta un livello di rischio basso. Non sono consentiti investimenti in titoli di capitale. Gli investimenti in OICR possono essere effettuati previa valutazione della congruità degli obiettivi di gestione dell'OICR con i limiti di seguito esposti e con un investimento massimo in OICR pari al 20% del controvalore totale del portafoglio del Fondo, fatto salvo che dette commissioni non dovranno gravare sul TER del Fondo.</p> <p>2. La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria. Il Fondo può investire in strumenti finanziari considerati di qualità adeguata (investment grade) da un'agenzia di rating, emessi o garantiti da Governi centrali o banche centrali di Paesi dell'Unione Europea, nonché dall'Unione Europea, dalla Banca centrale Europea o dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Regione Trentino Alto Adige, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano nonché dagli enti di diritto pubblico o privato dalle stesse controllati o garantiti, per tali ultime tipologie di emissione, anche se non quotate in un mercato regolamentato, sarà possibile un investimento di un controvalore superiore al 10% degli attivi del Fondo.</p> <p>Inoltre, potrà investire in strumenti finanziari di elevata qualità emessi da emittenti sovrani e sovranazionali.</p> <p>3. Il Fondo effettua investimenti in titoli denominati esclusivamente in Euro.</p> <p>4. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in obbligazioni, strumenti del mercato monetario, obbligazioni e</p>



liquidità, nel limite del 100% del patrimonio, è prevista la facoltà di investire in OICR con i limiti sopra indicati. Non è consentito l'utilizzo di derivati neanche con finalità di copertura, non è consentito il rischio di cambio e l'utilizzo della leva nella gestione.

5. Durante il primo quinquennio di attività la durata residua degli strumenti finanziari in portafoglio è sottoposta alla seguente limitazione:

-1° anno di attività 7 anni

-2° anno di attività 6 anni

-3° anno di attività 5 anni

-4° anno di attività 4 anni

-5° anno di attività 3 anni

Decorso il primo quinquennio di attività, la limitazione sulla durata residua dei singoli strumenti finanziari viene sospesa, il portafoglio dovrà comunque avere durata media finanziaria non superiore a 2,5 anni.

6. Lo stile di gestione adottato dalla SGR è di tipo fondamentale, vale a dire è basato sull'analisi delle dinamiche macroeconomiche e finanziarie dei principali Paesi europei, in particolare dell'Area Euro, e delle relazioni tra queste e le politiche economiche. Particolare enfasi è data alla gestione del rischio di credito che è monitorato e gestito tramite una attenta gestione della concentrazione degli strumenti in portafoglio.

Il Fondo non può operare in situazione di conflitto di interessi con la SGR che lo gestisce.

La medesima SGR non può delegare a terzi in tutto od in parte l'attività di gestione.

Limiti alla gestione:

1. I titoli di debito dovranno avere un rating minimo BBB+ secondo la scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di rating. I titoli del debito pubblico italiano non sottostanno a detta previsione di rating minimo, così come i titoli emessi o garantiti dalla Regione Trentino Alto Adige o dalle Province Autonome di Trento e



Bolzano. Anche nel caso vengano utilizzati degli OICR, il predetto limite di rating dovrà essere rispettato, curando che nel prospetto dello stesso venga riportata una analoga previsione.

2. Limiti di concentrazione: sono previsti distinti limiti di concentrazione in funzione della tipologia di strumento finanziario ed emittente, gli stessi debbono essere calcolati avuto a riferimento il controvalore totale del portafoglio. La struttura dei limiti di seguito esposti non si applica ai soli titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana. I livelli di rating previsti sono riferiti alla scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di rating:

- a. OICR ed ETF di qualsiasi natura:
 - massimo 20% del portafoglio;
 - massimo 5% nel patrimonio totale dell'OICR o ETF;
- b. Titoli strutturati od aventi componente derivativa:
 - non previsti;
- c. Investimenti in "private placement":
 - non previsti;
- d. Titoli di debito, vedasi la seguente tabella:

RATING		LIMITI		
		max per singolo titolo		max su
minimo	massimo	su portafoglio	su singola emissione	portafoglio
AAA		10.00%	10.00%	100.00%
AA+	AAA-	6.00%	5.00%	70.00%
A	AA	3.00%	5.00%	50.00%
BBB+	A-	1.00%	2.00%	10.00%
NO RAT.	BBB	0.00%	0.00%	0.00%



VALORE DEL FONDO	L'ammontare del Fondo sarà di minimi di Euro 70.000.000,00 incrementabili sino al doppio di tale importo. Sia alla data di istituzione, che durante la vita del Fondo le quote di classe A dovranno mantenere un peso nell'ambito del Fondo di almeno il 51%.
I - C) INFORMAZIONI ECONOMICHE ED ONERI	
REGIME DELLE SPESE	<p>Gli oneri, le spese ed i costi connessi all'attività del Fondo sono ripartiti come segue.</p> <p>Spese e oneri a carico del Fondo</p> <p>I costi e le spese a carico del Fondo sono rappresentati dai seguenti elementi.</p> <p>Compenso della SGR</p> <p>Il compenso annuo spettante alla Società è pari allo XXXX % (zero virgola XXXXXX per cento) del valore totale delle Attività del Fondo quale risulta dal rendiconto di fine anno.</p> <p>In sede di prima applicazione e fino alla redazione del primo rendiconto di fine anno, il compenso spettante alla Società verrà calcolato sul Patrimonio del Fondo inizialmente sottoscritto e versato.</p> <p>Il compenso come sopra definito viene riconosciuto alla Società trimestralmente e anticipatamente nella misura di 1/4 dell'importo annuo spettante con valuta primo giorno lavorativo di ciascun trimestre. Entro 15 giorni dalla chiusura del periodo di richiamo degli impegni si riconosce alla Società il compenso dovuto pro-rata temporis fino alla fine del primo trimestre.</p> <p>Compenso annuo spettante alla Banca Depositaria</p> <p>Il compenso da riconoscere alla Banca Depositaria è pari allo 0,XXX % (zero virgola XXXXX per cento) del valore complessivo netto del Fondo.</p> <p>In sede di prima applicazione e fino alla redazione del primo rendiconto di fine anno, il compenso spettante alla Banca Depositaria verrà calcolato sul valore delle quote inizialmente sottoscritte e liberate.</p>



Il compenso viene corrisposto posticipatamente, con cadenza trimestrale l'ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre nella misura di 1/4 dell'importo annuo spettante.

Compenso e spese del Comitato Tecnico Consultivo

Sono a carico del Fondo le spese, inclusive dei rispettivi compensi ed oneri relativi ad incarichi a terzi, inerenti alla costituzione e regolare funzionamento del Comitato Tecnico Consultivo incluse delle spese di viaggio sostenute dai membri esterni.

Spese dell'Assemblea dei Partecipanti e del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti

Sono a carico del Fondo le spese inerenti alla costituzione e al regolare funzionamento dell'Assemblea dei Partecipanti (ivi incluse le spese relative alla convocazione Dell'Assemblea dei Partecipanti), nonché il rimborso delle sole spese vive documentate del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti.



ALTRE SPESE

Sono altresì a carico del Fondo le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione), gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese agli stessi connessi (ivi incluse le spese di istruttoria e per le consulenze professionali prestate a favore del Fondo), le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo (ivi incluse le somme eventualmente pagate relative a sentenze o accordi stragiudiziali, nonché le spese relative a procedimenti di recupero crediti nei confronti di terzi, nonché quelle relative a consulenze legali o specialistiche funzionali all'attività ordinaria del Fondo, gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo, il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla CONSOB per il Fondo

Spese e oneri a carico dei Partecipanti al Fondo

Sono a carico dei singoli Partecipanti al Fondo:

(a) diritti fissi: i diritti fissi di partecipazione al Fondo ammontano a 5 Euro/annui.

Imposte di bollo e spese di spedizione

Sono a carico dei Partecipanti le imposte di bollo, le eventuali spese postali e gli altri oneri di spedizione per la corrispondenza, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Imposte e oneri inerenti alla sottoscrizione di Quote

Sono a carico dei Partecipanti le imposte, tasse e gli oneri che dovessero derivare dalla sottoscrizione, nonché dall'acquisto e detenzione delle Quote.

Oneri e spese relativi ai mezzi di pagamento

Sono a carico dei Partecipanti gli oneri e le spese relativi ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle Quote e per l'incasso relativo al rimborso di Quote e alla distribuzione dei proventi.



Spese e oneri a carico della SGR

Sono a carico della Società tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, ivi comprese quelle connesse con l'eventuale commercializzazione delle Quote. Sono a carico della Società anche tutte quelle spese non specificamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli Partecipanti tra le quali quelle connesse alla eventuale quotazione delle Quote del Fondo e quelle relative all'acquisizione della valutazione di un intermediario finanziario richiesta nel caso di sottoscrizione di Quote mediante apporto.



II - MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO QUOTE	
QUOTE	<p>1. Il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione è di € 5.000,00.</p> <p>In alternativa all'emissione di certificati singoli è previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti agli investitori. Il certificato cumulativo è tenuto in deposito amministrato gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli investitori eventualmente raggruppate per soggetti collocatori qualora presenti. A tal fine le quote possono essere contrassegnate anche con un semplice codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della Banca Depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso delle quote. L'investitore può, in ogni momento, richiedere l'emissione del certificato singolo e la Banca può procedere - senza oneri per l'investitore e per il Fondo - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli investitori. La valutazione del valore complessivo netto del Fondo e del valore unitario delle Quote è effettuato, in conformità con i principi e con i criteri di cui alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, su base semestrale dal Consiglio di Amministrazione della SGR entro: 30 (trenta) giorni dalla fine dei primi sei mesi dell'esercizio, in concomitanza con la redazione della relazione semestrale, e 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in cui si procede alla distribuzione proventi, in concomitanza con la redazione del rendiconto della gestione del Fondo. Al verificarsi di eventi eccezionali e non prevedibili tali da non permettere la regolare determinazione o la comunicazione del valore unitario delle Quote, la SGR potrà temporaneamente sospendere la comunicazione dello stesso, previa comunicazione alla Banca d'Italia, nonché, con le stesse modalità sopra indicate, ai Partecipanti. La SGR provvederà a comunicare ai Partecipanti il</p>



valore unitario delle Quote non appena possibile, con le modalità di cui al presente articolo

Il valore unitario delle Quote è pubblicato su base semestrale sul sito internet della SGR.

L'esercizio del Fondo si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio del Fondo ha inizio alla data di chiusura delle sottoscrizioni e si chiude il 31 dicembre immediatamente successivo.



III - PARTECIPAZIONE AL FONDO	<ol style="list-style-type: none">1. La partecipazione si realizza tramite la sottoscrizione delle quote del Fondo ovvero l'acquisto, a qualsiasi titolo, del certificato rappresentativo delle quote.2. La sottoscrizione delle quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione redatta su apposito modulo e indirizzata alla Società direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità dell'investitore, l'importo che intende versare, le istruzioni per l'eventuale consegna dei certificati rappresentativi delle quote sottoscritte. La Società impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - gli eventuali soggetti incaricati del collocamento a trasmetterle le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.3. Copia del regolamento è consegnata gratuitamente in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente, a proprie spese, copia del regolamento del Fondo.4. Il patrimonio del Fondo è raccolto mediante un'unica emissione di quote. Saranno possibili ulteriori emissioni di quote solo per la classe A.7. L'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione è di € 5.000,00. Il Fondo non verrà offerto al domicilio degli investitori
IV - CALCOLO E PUBBLICAZIONE DEL VALORE QUOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Il valore unitario della quota è calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo, in base ai criteri di valutazione delle attività del Fondo stabiliti dalla Banca d'Italia, per il numero delle quote emesse.2. Il valore unitario della quota è pubblicato, con cadenza semestrale sul sito internet della Società. <p>Qualora, per eventi eccezionali ed imprevedibili, il calcolo o la pubblicazione del valore unitario della quota siano stati sospesi, la Società informa direttamente la Banca d'Italia e, per il tramite di pubblicazione sul Quotidiano, gli investitori, provvedendo appena possibile al calcolo e alla pubblicazione</p>



	del valore della quota
--	------------------------



MODALITA' E TERMINI DI RIMBORSO DELLE QUOTE

La liquidazione delle quote del Fondo segue regole diverse a seconda della tempistica e della categoria di quote rimborsate.

Tempistica di effettuazione del rimborso:

Durante la vita del Fondo:

- le Quote di Classe A possono essere rimborsate semestralmente ad ogni data di valorizzazione quota. La richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata almeno 20 giorni lavorativi prima della prossima data di valorizzazione della quota;
 - per le Quote di classe B il partecipante si impegna a mantenere la proprietà delle stesse secondo la regola di seguito stabilita. Tutti i termini si calcolano a decorrere dalla data di avvio del Fondo. Il rimborso di tale classe di quote avviene su base volontaria secondo la seguente scadenza:
- a. per valuta 31/12/2018 fino al 25% delle quote detenute;
 - b. per valuta 31/12/2019 fino al 25% delle quote detenute;
 - c. per valuta 31/12/2020 fino al 25% delle quote detenute;
 - d. per valuta 31/12/2021 fino al 25% delle quote detenute

La parte non rimborsata alle singole scadenze sopra elencate, non potrà essere cumulata alla scadenza successiva. Sarà possibile richiedere il rimborso della parte non rimborsata alle singole scadenze solo per valuta 31/12/2021.

All'atto della liquidazione del Fondo:

entrambe le classi di quote vengono rimborsate.

Valori di rimborso durante la vita del Fondo:

Ogni data di rimborso deve coincidere con una data di valorizzazione delle quote. I valori di rimborso sono così definiti:

- Quote di classe A, viene riconosciuto il valore quota alla data di rimborso.
- Quote di classe B, viene riconosciuto il maggior valore



tra:

- il valore nominale;
- il valore NAV risultante alla data di rimborso.

L'eventuale perdita generata da un valore di rimborso superiore al NAV tempo per tempo vigente sarà attribuita ai detentori di quote di tipo A, che vedranno ridurre conseguentemente il proprio valore quota.

Valori di rimborso all'atto della liquidazione del Fondo:

qualora il fondo sia messo in liquidazione la SGR:

1. informa la Banca d'Italia almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione convocato per deliberare sulla liquidazione del Fondo, ottiene un parere preventivo dal Comitato Tecnico Consultivo nei casi previsti dal presente Regolamento e informa poi la Banca d'Italia dell'avvenuta delibera;
2. comunica ai Partecipanti l'avvio della liquidazione del Fondo, indicando la data a partire dalla quale cesserà ogni ulteriore attività di investimento, mediante comunicazione mediante raccomandata A/R o PEC nonché sul sito internet della SGR;
3. a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'ultimo degli avvisi di cui al successivo paragrafo, provvede, sotto il controllo del Collegio Sindacale, a liquidare i beni del Patrimonio del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono;
4. concluso il piano di realizzo, la SGR redige il rendiconto finale di liquidazione a cui è allegata una relazione degli Amministratori. In tale rendiconto è indicato il piano di riparto in denaro spettante ad ogni Quota che, avverrà in proporzione agli ammontari sottoscritti fatta salve le garanzie previste per le quote di Classe B di cui al precedente punto "da inserire n° articolo"Durante la vita del Fondo" ed la conseguente attribuzione di perdite ai titolari di quote di Classe A.



--	--



V - GOVERNANCE DEL FONDO	
1-IL COMITATO TECNICO CONSULTIVO	<p>E' costituito un comitato denominato "Comitato Tecnico Consultivo" di cui il Consiglio di Amministrazione della SGR dovrà avvalersi in relazione alla gestione del Fondo, con funzione esclusivamente di controllo ed indirizzo su particolari materie, che delibererà sulle materie e nei casi previsti dal presente Regolamento, nel rispetto dei limiti previsti nello stesso. La responsabilità per gli investimenti e i disinvestimenti e, più in generale, per la gestione del Fondo, rimane esclusivamente in capo al Consiglio di Amministrazione della SGR.</p> <p>Il comitato tecnico consultivo ha la seguente composizione:</p> <ul style="list-style-type: none">• n° 1 membro, che funge da Presidente, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Trentino Alto Adige tempo per tempo vigente;• n° 2 membri designati su proposta dell'Associazione degli ex Consiglieri maggiormente rappresentativa, di cui 1 in rappresentanza della Provincia di Bolzano ed 1 in rappresentanza della Provincia di Trento; <p>Sino alla data di convocazione della prima assemblea del Fondo, il Comitato tecnico consultivo è composto da una terna nominata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.</p> <p>Il Comitato Tecnico Consultivo potrà avvalersi di professionalità terze nello svolgimento delle proprie attribuzioni. Le attribuzioni del Comitato sono così definite:</p>
2-ATTRIBUZIONI DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO	<ol style="list-style-type: none">1. Controllo sulla corretta gestione del Fondo, del rispetto del presente regolamento e della congruità dei rendimenti prodotti tempo per tempo dalla SGR.2. il Comitato tecnico consultivo, sulla scorta di quanto appurato al precedente punto "1" potrà proporre e motivare all'Assemblea la sostituzione della SGR. <p>Potere di indirizzo non vincolante:</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione della SGR dovrà chiedere mantenendo comunque la piena responsabilità sul proprio</p>



	<p>operato, il parere preventivo e non vincolante, del Comitato Tecnico Consultivo, in merito a:</p> <ol style="list-style-type: none">1) mutamenti nella politica di gestione del Fondo ancorchè nei limiti imposti nel presente regolamento;2) proposte di liquidazione anticipata del Fondo ai sensi dei successivi articoli;3) proposte di modifica al presente Regolamento; <p>il Comitato Tecnico Consuntivo suggerisce al CdA della Società eventuali modifiche apportabili nell'interesse generale dei Sottoscrittori al regolamento, alla politica di investimento;</p> <p>Su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, il Comitato Tecnico Consultivo, qualora lo ritenga opportuno, può altresì fornire il proprio parere al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione su altre materie rilevanti per la gestione del Fondo.</p> <p>Entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun semestre, il Comitato Tecnico Consultivo deve redigere una relazione nella quale sono descritte le attività svolte e indicati gli eventuali casi in cui il Consiglio di Amministrazione della Società si è discostato dai pareri formulati dal Comitato Tecnico Consultivo. Tale relazione costituisce allegato al rendiconto della gestione del Fondo.</p>
--	---



3-ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

3.1 – Convocazione e diritto di intervento

1. I Partecipanti si riuniscono in un'assemblea (di seguito, la "Assemblea dei Partecipanti") per deliberare sulle materie indicate nel successivo paragrafo, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Regolamento e della normativa di volta in volta applicabile. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata nel territorio della Regione Trentino Alto Adige: a) dal Consiglio di Amministrazione della SGR b) in mancanza, dal Presidente dell'Assemblea di cui al successivo paragrafo c) in sua assenza, dal Presidente del Comitato Tecnico Consultivo. L'Assemblea dei Partecipanti deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR la prima volta, dopo la chiusura del collocamento, per nominare il Presidente dell'Assemblea e i membri del Comitato Tecnico Consultivo, nonché successivamente senza indugio quando debba deliberare sulle materie di propria competenza. Essa è convocata, altresì, alla scadenza del Comitato Tecnico Consultivo o in caso di decadenza dello stesso per nominare i nuovi membri, così come in caso in cui venisse a mancare il Presidente dell'Assemblea ai fini della sua sostituzione, nonché quando ne facciano richiesta tanti Partecipanti che siano titolari di almeno il 10% (dieci per cento) delle Quote del Fondo in circolazione e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

2. La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti si effettua mediante raccomandata A/R ovvero PEC almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'adunanza, indicando il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno nonché tutte le informazioni necessarie in merito al diritto di intervento e per l'esercizio del diritto di voto. Tale avviso dovrà contenere anche l'avvertenza che il voto potrà essere esercitato per corrispondenza precisando:

- le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine



entro il quale deve pervenire al destinatario. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sull'esercizio del diritto di voto per corrispondenza contenute nel Titolo IV, Capo II (Voto per corrispondenza), del Regolamento CONSOB n.11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei Partecipanti quei Partecipanti che risultino titolari di Quote da almeno 2 (due) giorni antecedenti alla data fissata per l'adunanza. I Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega può essere conferita solo per singola Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da farsi pervenire al rappresentante almeno il giorno antecedente quello previsto per l'adunanza. I Partecipanti non potranno delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti, nonché le società del gruppo della SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

3.2 – Nomina del Presidente e suoi poteri

1. L'Assemblea dei Partecipanti nomina un "Presidente" ed il suo "Vice Presidente" che rimangono in carica per 7 (sette) anni, fino all'approvazione del rendiconto della gestione del Fondo relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Il Presidente è rieleggibile e, qualora nel corso della propria carica venisse a mancare per una qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere a convocare senza indugio l'Assemblea dei Partecipanti affinché provveda alla sua sostituzione in conformità con quanto previsto nel precedente paragrafo 3.1. Laddove non si raggiungano i *quorum* indicati al successivo paragrafo 3.3 per l'elezione del Presidente, la presidenza dell'Assemblea dei Partecipanti sarà assunta dal Presidente del Comitato Tecnico Consultivo per la durata di cui al presente comma.
2. Il Presidente constata il diritto di intervento, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti, ne dirige i lavori e

la discussione, regolando gli interventi, e le votazioni e proclama l'esito delle stesse. Il Presidente verifica altresì l'esercizio del diritto di voto, accertando l'eventuale presenza di cause sospensive dello stesso. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente può farsi assistere da un segretario ai fini della verbalizzazione delle riunioni.

3.3 – Riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è regolarmente costituita con la presenza di tanti Partecipanti, in proprio o per delega, che siano complessivamente titolari di Quote pari al 75% (settantacinque per cento) delle Quote in circolazione e delibera secondo quanto di seguito indicato. Ogni Quota attribuisce un voto, ma il voto non potrà essere legittimamente espresso dal Partecipante nelle deliberazioni in cui abbia, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli del Fondo. L'esercizio del diritto di voto relativo alle Quote che siano state acquistate o sottoscritte, anche nell'ambito della prestazione dell'attività di gestione collettiva, dalla SGR, dal suo socio, amministratori non indipendenti, direttori generali e sindaci, nonché da altre società del gruppo della SGR, amministratori non indipendenti, direttori generali e sindaci di tali soggetti, è sospeso per tutto il periodo in cui i suddetti ne hanno, anche indirettamente, la titolarità. Tali Quote contribuiranno a determinare i *quorum* costitutivi ma non quelli deliberativi.
2. Quorum costitutivo, l'Assemblea per deliberare necessita di una presenza pari al 75% delle quote emesse e circolanti del Fondo, in proprio o per delega. Le delibere vengono approvate qualora:
 - 1) votino a favore il 100% delle quote di Classe A
 - 2) votino a favore il 67% del totale delle quote di Classe B emesse ed in circolazione. (NDR: Tale percentuale deve essere computata avuto a riguardo alla totalità delle quote di classe B e non di quelle presenti in Assemblea.)



3.4 – Competenze

1. L'Assemblea dei Partecipanti:

a) delibera circa l'approvazione di modifiche al presente regolamento;

b) delibera in merito alla rimozione e sostituzione della SGR. La stessa può essere deliberata qualora insorgano a carico della medesima atti dolosi, gravemente colposi o fraudolenti, ovvero a seguito di motivata indicazione del Comitato tecnico consultivo.

(a) elegge e revoca per giusta causa il Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti;

(b) elegge e revoca per giusta causa i membri del Comitato Tecnico Consultivo;

(c) delibera sulle altre materie che il Consiglio di Amministrazione della SGR vorrà sottoporre all'attenzione dei Partecipanti;

2. Copia di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Partecipanti è trasmessa al Consiglio di Amministrazione della SGR e al Comitato Tecnico Consultivo ed è depositata a disposizione del pubblico presso la sede sociale della SGR con contestuale comunicazione alla Banca Depositaria e pubblicazione sul sito internet della SGR

5. Sostituzione della SGR nella gestione del Fondo

La sostituzione della SGR nella gestione del Fondo può avvenire per volontà della SGR tramite delibera dell'assemblea ordinaria, per effetto di operazioni di fusione o di scissione ovvero per volontà dei sottoscrittori del Fondo mediante delibera dell'Assemblea dei Partecipanti da adottarsi secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo del presente Regolamento e con le maggioranze ivi richieste o da quelle previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

In merito alla pubblicazione della relativa modifica regolamentare si fa rinvio al successivo specifico articolo.

Fatta salva l'ipotesi di eventuale sostituzione della Società per volontà dell'Assemblea dei Partecipanti, negli altri casi l'efficacia



della sostituzione è condizionata alla preventiva convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti per deliberare l'approvazione di detta sostituzione ovvero per deliberare la liquidazione anticipata del Fondo.

In ogni caso l'efficacia della sostituzione rimane sospesa sino a che un'altra società di gestione del risparmio non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla Società.

5.1 – Cause di sostituzione

Nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, la sostituzione della SGR nella gestione del Fondo può avvenire al verificarsi delle seguenti circostanze:

- (a) dietro motivata richiesta del Comitato Tecnico consultivo;
- (b) qualora, durante tutta la vita del Fondo, i Partecipanti titolari con le maggioranze di cui al precedente punto 3.3 comma 2° votino a favore della rimozione della SGR dall'incarico a seguito di atti dolosi, gravemente colposi o fraudolenti;
- (c) in caso di liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria o scioglimento della SGR;
- (d) in seguito alla perdita dell'autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio da parte della SGR;
- (e) come conseguenza di operazioni di fusione o scissione della SGR;
- (f) rinuncia all'incarico da parte della SGR.

5.2 – Modalità di sostituzione della SGR

1. Nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti deliberi a favore della sostituzione della SGR mediante l'adozione delle delibere di cui sopra sub 5.1 (a) che precede, ovvero si verifichi uno degli eventi di cui sopra *sub* 5.1.(b), (c), (d) o (e), il Consiglio di Amministrazione della SGR dovrà convocare, entro 30 (trenta) giorni, l'Assemblea dei Partecipanti che a sua volta sarà chiamata a:

- (i) nominare la nuova società di gestione entro 60 (sessanta)



giorni dalla data della relativa deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti o del verificarsi di alcuno degli eventi di cui sopra *sub* 5.1 (b), (c), (d) o (e);

(ii) comunicare, entro 7 (sette) giorni dalla nomina, il nome della nuova società di gestione al Consiglio di Amministrazione della SGR, il quale si impegnerà a richiedere alla Banca d'Italia entro i successivi 15 (quindici) giorni, l'approvazione della modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della SGR.

2. Qualora l'Assemblea dei Partecipanti chiamata a deliberare sulla nomina della nuova società di gestione non effettui tale nomina nel termine previsto al comma 1, punto (i) che precede, la nuova società di gestione sarà nominata dal Comitato Tecnico Consultivo, che vi dovrà provvedere nei successivi 30 (trenta) giorni e comunicare al Consiglio di Amministrazione della SGR il nome della nuova società di gestione negli ulteriori successivi 7 (sette) giorni. Nel caso in cui neanche il Comitato Tecnico Consultivo nomini la nuova società di gestione nei termini previsti, la SGR procederà alla liquidazione anticipata del Fondo.

16.3 – Efficacia della sostituzione della SGR

1. La sostituzione della SGR con la nuova società di gestione del risparmio, debitamente autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, nominata dall'Assemblea dei Partecipanti o, in subordine, dal Comitato Tecnico Consultivo sarà subordinata alla preventiva modifica del presente Regolamento nonché alla relativa approvazione della Banca d'Italia. Qualora la Banca d'Italia non conceda la propria approvazione nei termini previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente, la SGR procederà alla liquidazione anticipata del Fondo.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione da parte della Banca d'Italia delle modifiche al presente Regolamento inerenti la sostituzione della SGR, la SGR avrà l'obbligo di trasferire alla nuova società di gestione la gestione del Fondo. In aggiunta, la



nuova società di gestione dovrà accettare tutte le condizioni previste dal presente Regolamento.

16.4 – Effetti della sostituzione

1. All'atto della ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che approvi la modifica del presente Regolamento conseguente alla sostituzione con la nuova società di gestione, la SGR avrà diritto di ricevere il compenso maturato e non corrisposto alla data di efficacia della sostituzione.
2. A decorrere dal verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente paragrafo 5.1. lettere (b), (c) (d) e (e) o dalle deliberazioni di cui alla lettera (a), del medesimo paragrafo, e fino a quando non sia divenuta efficace la sostituzione della nuova società di gestione, il Consiglio di Amministrazione della SGR dovrà continuare a gestire il Fondo secondo i limiti e le modalità imposti dal presente regolamento.
3. In ogni caso di sostituzione della SGR nella gestione del Fondo, la SGR coopererà con la nuova società di gestione in modo da garantire e agevolare la prosecuzione della gestione del Fondo senza soluzione di continuità. A tal fine, e fermo restando quanto previsto dalla Banca d'Italia all'atto dell'approvazione della relativa modifica regolamentare, l'efficacia della sostituzione verrà sospesa fino a che la nuova società di gestione non sia a tutti gli effetti subentrata nello svolgimento di tutte le funzioni svolte dalla SGR sostituita.

16.5 – Pubblicità della sostituzione della SGR

In caso di sostituzione della SGR, i Partecipanti dovranno essere prontamente informati con le stesse modalità previste per la conseguente modifica regolamentare, ai sensi del presente Regolamento.



SCRITTURE CONTABILI DEL FONDO	<p>1. Oltre alle scritture prescritte dal codice civile per la società per azioni, la Società redigerà:</p> <p>a) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;</p> <p>b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno, il rendiconto della gestione del Fondo;</p> <p>c) entro trenta giorni dalla fine dei primi sei mesi di ogni esercizio la relazione semestrale relativa alla gestione del fondo.</p> <p>2. I documenti di cui alle lettere b) e c) sono depositati e affissi nella sede della Società, per almeno trenta giorni a partire da quello successivo alla data della redazione. L'ultimo rendiconto e l'ultima relazione semestrale sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico presso la medesima sede, nonché presso la sede e le filiali della Banca Depositaria.</p> <p>3. I partecipanti al Fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Società, anche a domicilio, copia dell'ultimo rendiconto e dell'ultima relazione semestrale.</p>
MODIFICHE REGOLAMENTARI	<p>1. Le modifiche al Regolamento vengono adottate, di norma, solo se strettamente necessarie per la tutela dell'interesse dei partecipanti e in quanto compatibili con le disposizioni che disciplinano l'istituto del fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso.</p> <p>2. Le eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società e sottoposte all'approvazione della Banca d'Italia.</p>
FORO COMPETENTE	<p>1. Per le controversie tra i partecipanti, la Società di gestione e/o la Banca Depositaria il Foro competente è quello di Trento.</p>